

Codice A2204A

D.D. 30 marzo 2026, n. 448

**Fondazione Istituto delle Rosine con sede nel Comune di Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.**



**ATTO DD 448/A2204A/2026**

**DEL 30/03/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità**

**OGGETTO:** Fondazione Istituto delle Rosine con sede nel Comune di Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 40 - 16148 del 22/06/1992 la Giunta regionale, a seguito di istanza presentata dall'allora Presidente dell'IPAB Istituto delle Rosine avente sede in Torino, deliberava il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di tale Istituto e ne approvava, con successiva D.G.R. n. 62-26589 del 19/07/1993, lo Statuto vigente composto di 29 articoli;

- a seguito della predetta deliberazione il suddetto Istituto veniva iscritto, ai sensi dei previgenti artt. 33 e 34 c.c., nel Registro delle persone giuridiche private, all'epoca tenuto dal Tribunale di Torino competente per territorio, al numero 1255 e, in data 18/11/2002, nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001 ed istituito ai sensi del D.P.R. 361/00, al numero 287;

- il predetto Istituto ha per scopo, ai sensi dell'art. 2 dello statuto vigente, *"(...) accogliere le giovani dai 15 anni in su, privilegiando le condizioni di bisogno e di educare le stesse informandole ai principi religiosi, educativi e di amorevole solidarietà. (...)"*.

Dato atto che:

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto delle Rosine di Torino, in data 16/03/2026, in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato l'istanza, acquisita al prot. 6641/A2204A del 17/03/2026, per ottenere l'approvazione e la conseguente iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato di un nuovo statuto;

b) il Consiglio di Amministrazione, regolarmente annotato nel sopracitato Registro regionale, ha deliberato di approvare il nuovo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Dott. Umberto Romano, in data 03/02/2026, Repertorio n. 68846, Raccolta n. 26021, registrato a Torino 2 il 06/02/2026 al n. 4955 serie 1T;

c) la modifica dello statuto vigente - con la quale, peraltro, viene precisata la natura giuridica di fondazione di tale ente - ha interessato principalmente i seguenti temi:

- modifica e aggiornamento dell'Art. 1, in materia di origine dell'ente, ora divenuto "Art. 1 - Origine", dal quale si desume, tra gli altri elementi, la nuova denominazione assunta, ossia "Fondazione Istituto delle Rosine" (nel seguito: Fondazione);
- modifica e aggiornamento dell'Art. 2, in materia di finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, ora "Art. 2 - Scopo";
- introduzione dell'articolo in materia di patrimonio della Fondazione, ora "Art. 4 - Patrimonio";
- modifica e aggiornamento degli articoli inerenti l'amministrazione della Fondazione, la composizione, le competenze e il funzionamento del suo organo di amministrazione, ora Capi IV "Dell'Amministrazione della Fondazione, della nomina degli Amministratori e loro attribuzioni" e V "Delle adunanze, delle deliberazioni e delle competenze del Consiglio di Amministrazione";
- introduzione dell'articolo relativo alla figura del Direttore, ora "Art. 18 - Direttore Generale";
- modifica e riformulazione in un'unica disposizione degli Artt.19 e 20, in materia di Collegio dei Revisori, ora divenuti "Art. 19 - Collegio dei Revisori";
- eliminazione dei Capi VII e VIII, in materia di personale, attività di tesoreria e case filiali e succursali;
- modifica e aggiornamento dell'Art. 28, in materia di estinzione della Fondazione, ora "Art. 20 - Estinzione".

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l'approvazione del nuovo statuto rientra nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa e gestionale dell'ente interessato, attivato mediante istanza di parte, e produce effetti esclusivamente sulla sua sfera giuridica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti;
- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D. Lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- l'art. 17 della Legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

*determina*

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione Istituto delle Rosine avente sede nel Comune di Torino (TO), composto di 21 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010. La medesima, inoltre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità )  
Firmato digitalmente da Marco Musso

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Statuto\_Fondaz\_Rosine\_omissis\_\_Copy.pdf

Allegato 

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO A RACCOLTA N.26021**

**STATUTO della FONDAZIONE  
" ISTITUTO DELLE ROSINE "**

**CAPO I**

**Origine, Scopo, Mezzi finanziari e Patrimonio**

**ART. 1 - Origine**

L'Istituto delle Rosine, dal nome della benemerita Madre Rosa Govone, ebbe origine nell'anno 1744 e fu riconosciuto con Regie Patenti del 9 Luglio 1756 e, nell'evoluzione giuridica conseguente all'introduzione dell'ordinamento unitario, divenne Opera Pia, con relativo Statuto, il cui testo, con riferimento all'assetto di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, da ultimo, venne approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 22 - 4196 del 25 marzo 1986. Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 40-16148 del 22 giugno 1992 - ai sensi delle LL.RR. 19.03.1991 numeri 10 e 11 - ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con Statuto approvato con D.G.R. n. 62-26589 del 10 luglio 1993 e ha assunto la veste giuridica di Fondazione, da cui la sua attuale denominazione: "Fondazione Istituto delle Rosine" (nel seguito: Fondazione).

La Fondazione ha sede in Torino, in Via delle Rosine n. 9.

**ART. 2 - Scopo**

La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale e persegue le seguenti finalità istituzionali:

- accogliere le aspiranti Rosine privilegiando le condizioni di bisogno e educare le stesse informandole ai principi religiosi, educativi e di amorevole solidarietà;
- accogliere donne di ogni età affinché possano condividere spazi e servizi comuni;
- dare aiuto alle persone bisognose per sopperire alle esigenze abitative;
- aiutare i bisognosi che si trovano in particolari situazioni di difficoltà economica;
- aiutare donne in difficoltà.

Per raggiungere le finalità statutarie la Fondazione provvede:

- a) a gestire pensionati per studentesse, lavoratrici o donne sole, centri di ritiro spirituale e comunità conformi al presente Statuto, gestire attività ricettive, nonché altre consimili attività;
- b) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri e tutte quelle iniziative ed eventi, quali laboratori artistici e professionali, corsi, seminari e altri percorsi formativi;
- c) organizzare eventi culturali, manifestazioni artistiche, opere teatrali, letterarie, audiovisive e concerti, idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza delle finalità istituzionali della Fondazione.

In nessun caso sono consentite attività contro l'ordine pubblico o il buon costume, nonché quelle riferibili o riconducibili a organizzazioni politiche o sindacali.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

**ART. 3 - Mezzi finanziari**

Le rendite della Fondazione, necessarie per raggiungere le sue finalità, sono costituite:

- a) dai frutti del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- b) dai proventi delle attività;
- c) da oblazioni e da legati degli "Amici della Fondazione Istituto delle Rosine" e di persone pie e generose;

d) da eventuali contributi volontari delle persone ammesse nella Comunità.

#### **ART. 4 - Patrimonio**

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

a) Fondo di dotazione indisponibile costituito

a.1) dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione situato in Torino in Via delle Rosine 9 il cui valore viene quantificato in Euro 9.017.290,96 individuato catastalmente nel modo seguente:

- Foglio 1307, particella 19, sub 96 (già 68), Cat. E/7 (subalterno quantificato in Euro 7.499.455,96 adibito a Chiesa, a parti comuni, a front-office e uffici),

- Foglio 1307 particella 19 sub 97 (già 86), Cat. B/1 (subalterno quantificato in Euro 1.509.435),

- Foglio 1307 particella 19 sub 91 Cat. F/5 ( subalterno quantificato in Euro 6.900,00) e sub 92 Cat F/7 ( subalterno quantificato in Euro 1.500,00, (adibiti a Comunità e uffici)

a.2 ) dall'immobile situato in Torino in Via delle Rosine 7- 9, il cui valore viene quantificato in Euro 1.267.690,02 individuato catastalmente al :

- Foglio 1307 particella 19 sub 44, Cat. B/1( subalterno adibito a Pensionato),

a.3 ) dall'immobile situato in Torino in Via delle Rosine 7, il cui valore viene quantificato in Euro 281.134,87 individuato catastalmente al

- Foglio 1307 particella 19 sub 89 Cat. A/10,

a.4 ) dall'immobile situato in Via Maria Vittoria 38, il cui valore viene quantificato in Euro 1.889.587,13, individuato catastalmente nel modo seguente:

- Foglio 1307 particella 19 sub 59 Cat. B/5 (subalterno quantificato in Euro 601.912,30),

- Foglio 1307 particella 19 sub 64 Cat. C/6 (subalterno quantificato in Euro 25.389,37),

- Foglio 1307 particella 19 sub 87 Cat. A/10 ( subalterno quantificato in Euro 452.487,73),

- Foglio 1307 particella 19 sub 90 Cat.B/5 ( subalterno quantificato in Euro 288.786,85),

- Foglio 1307 particella 19 sub 95 Cat.D/6 ( subalterno quantificato in Euro 521.010,88).

a.5 ) dai beni mobili, come indicati nell'Allegato A al presente Statuto, il cui valore viene quantificato in Euro 314.545,00.

I valori sopra indicati sono stati determinati da perizie asseverate da parte di professionisti abilitati.

b) Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili e mobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari, come emergenti da specifico inventario.

Il patrimonio potrà essere integrato dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

## **CAPO II**

### **Condizioni richieste per l'ammissione e la permanenza delle Aspiranti Rosine**

#### **ART. 5**

L'aspirante Rosina, che desidera essere ammessa alla vita comunitaria, deve professare la religione cattolica ed essere di buona condotta morale e civile.

#### **ART. 6**

La domanda per l'accettazione, coi relativi documenti, deve essere presentata alla Madre Direttrice delle Rosine, la quale, dopo aver assunto le convenienti informazioni, ne riferirà al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

#### **ART. 7**

L'aspirante Rosina, ammessa alla vita comunitaria, vi rimane, prima di essere definitivamente accettata, per qualche tempo in prova.

La durata e le altre modalità della prova sono determinate dal Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'aspirante che, durante il tempo della prova, si manifesta inadatta alla vita di comunità viene congedata.

Superato il periodo di prova, l'aspirante è ammessa definitivamente tra le Rosine dal Consiglio di Amministrazione e non sarà dimessa che per provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 8**

Nessun vincolo speciale lega la Rosina nella Fondazione, salvo la stretta osservanza del suo Regolamento.

Liberamente vi entra, liberamente può rimanervi per tutta la vita e può, in ogni caso, liberamente uscirne.

Non si riammette più nella Fondazione la Rosina che, per qualsiasi motivo, la abbia definitivamente abbandonata.

Il Regolamento determina le modalità e le condizioni per l'accettazione delle Rosine, la loro permanenza nella Fondazione e il trattamento loro spettante in caso di dimissioni, avuto riguardo delle particolari condizioni dell'interessata.

### **CAPO III**

#### **Gli "Amici della Fondazione Istituto delle Rosine"**

#### **ART. 9**

Sono dichiarati "Amici della Fondazione Istituto delle Rosine", su proposta del Presidente e con delibera del Consiglio di Amministrazione, quelle persone che si dispongono ad un effettivo interessamento a favore della Fondazione, attraverso l'impegno personale nelle sue attività o mediante oblazioni.

Uno solo, fra i componenti della stessa famiglia, può essere eletto tra gli "Amici della Fondazione Istituto delle Rosine".

Gli "Amici della Fondazione Istituto delle Rosine" deliberano la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera d) dell'articolo 11 del presente Statuto, e sulla proposta di nomina del Collegio dei Revisori presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli "Amici della Fondazione Istituto delle Rosine" sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione almeno una volta all'anno, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, per essere informati dell'andamento della Fondazione ed esprimere suggerimenti, valutazioni e consigli sull'argomento.

### **CAPO IV**

#### **Dell'Amministrazione della Fondazione, della nomina degli Amministratori e loro attribuzioni**

## **ART. 10 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice - Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori legali.

## **ART. 11 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di cinque componenti, nominati come di seguito indicato:

- a) un Sacerdote, nominato dall'Arcivescovo di Torino, in qualità di Presidente;
- b) la Madre Direttrice delle Rosine, nominata dall'Arcivescovo di Torino, sentite le Rosine;
- c) un componente nominato dalla Madre Direttrice delle Rosine ovvero, in caso di suo impedimento, dall'Arcivescovo di Torino;
- d) due componenti, nominati dall'Assemblea degli "Amici della Fondazione Istituto delle Rosine", scelti, su proposta della Madre Direttrice, tra i propri componenti.

I Consiglieri durano in carica quattro anni, salvo la Madre Direttrice che rimane in carica a tempo indeterminato.

Sono sempre rieleggibili e prestano la loro opera gratuitamente.

Qualora, nel periodo di durata del Consiglio di Amministrazione, un Consigliere venga a mancare, per un qualsiasi motivo (rinuncia, impedimento), si provvederà alla sua sostituzione ed esso rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

In caso di rinuncia o impedimento della Madre Direttrice, essa sarà sostituita da un componente nominato dall'Arcivescovo di Torino, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, al proprio interno, un Vice-Presidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

## **ART. 12 - Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e come tale:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli "Amici della Fondazione Istituto delle Rosine";
- rappresenta la Fondazione in ogni sede;
- cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione e vigila sulla gestione complessiva della Fondazione;
- assume, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da sottoporre alla ratifica del medesimo entro 15 giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli "Amici della Fondazione Istituto delle Rosine" il Vice Presidente, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il consigliere più anziano in età.

## **ART. 13 - Decadenza dei Consiglieri**

Saranno dichiarati decaduti, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri che:

- 1) avessero contravvenuto alle norme del presente Statuto;
- 2) senza giustificato motivo non fossero intervenuti alle adunanze per tre volte consecutive.

La decadenza avrà effetto se, nei quindici giorni successivi alla sua

comunicazione, il Consigliere non dimostri l'insussistenza dei motivi.

#### **CAPO V**

### **Delle adunanze, delle deliberazioni e delle competenze del Consiglio di Amministrazione.**

#### **ART. 14 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo di regola almeno ogni due mesi, le seconde in caso di necessità, sia per invito del Presidente, sia su richiesta sottoscritta da due Consiglieri.

L'invito ad intervenire alle sedute ordinarie deve essere comunicato ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno otto giorni prima e contenere l'ordine del giorno degli argomenti che nel corso della seduta si devono trattare.

L'invito alle sedute straordinarie deve essere comunicato ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima, allegando l'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide anche senza convocazione se in presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e previa informativa ai Revisori degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **ART. 15 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Per la valida costituzione delle adunanze occorre la presenza, anche in audio/videoconferenza, di almeno tre componenti. Ciascun Consigliere esprime un solo voto nelle deliberazioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto degli intervenuti.

Le deliberazioni relative ad atti di dismissione, di vendita, di costituzione di diritti reali sui beni, mobili ed immobili, costituenti il fondo di dotazione indisponibile ai sensi del presente Statuto devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento di tali finalità e sono prese con il voto favorevole di almeno quattro Consiglieri.

Con riferimento ai suddetti beni vigono, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 29 della L.R. 12/2017.

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

Hanno sempre luogo i voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

In caso di parità è dirimente e prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri non possono intervenire in discussioni né prendere parte a deliberazioni concernenti loro stessi e persone che siano ad essi legate da vincolo di coniugio o di parentela ed affinità sino al quarto grado, ovvero concernenti interessi personali o di persone con le quali siano legati da vincolo di coniugio, parentela o affinità sopra detto o con vincolo di società in nome collettivo, o in accomandita semplice, o di associazione in partecipazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti o consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto, nemmeno consultivo.

#### **ART. 16 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione**

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, che viene scelto dal Presidente fra i presenti e nominato ad inizio adunanza dal Consiglio di amministrazione. I verbali, approvati nella seduta successiva, vengono firmati dal Presidente e dal segretario.

Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

#### **ART. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio della Fondazione, all'organizzazione e funzionamento dei suoi servizi, al regolamento dei rapporti con il personale ed alla sorveglianza del buon andamento delle attività di essa.

Esso in particolare :

- provvede alla programmazione degli obiettivi, piani e programmi per la gestione della Fondazione;
- provvede all'approvazione delle modifiche dello Statuto, con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri e dei Regolamenti;
- propone le nomine dei Componenti del Collegio dei Revisori legali;
- delibera l'ammissione e le eventuali dimissioni delle Rosine, su proposta della Madre Direttrice;
- garantisce la cura ed assistenza delle Rosine e la loro dimora presso la sede della Fondazione;
- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, eredità, lasciti e conseguimento di legati, nonché sugli acquisti e sulle alienazioni di beni immobili e mobili;
- approva rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera su tutti gli affari proposti dal Direttore Generale, e che non siano a lui specificatamente attribuiti;
- può nominare un Presidente Onorario, senza poteri di rappresentanza della Fondazione, che può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Amici della Fondazione. Tale carica è svolta a titolo gratuito ed a tempo indeterminato;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ai suoi componenti una o più deleghe che tengano conto della specifica competenza professionale di ciascuno.

#### **ART. 18 - Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per un efficace ed unitario svolgimento delle attività ed il perseguimento delle finalità istituzionali, nomina, su proposta del Presidente e al di fuori dei propri componenti, un Direttore Generale.

Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

L'incarico di Direttore Generale verrà conferito, con contratto di diritto privato, a soggetto anche esterno alla Fondazione in possesso di diploma di Laurea in discipline economiche e/o giuridiche e con requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori di interesse di

esso.

L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Fondazione.

In sede di nomina e di conferimento dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione determinerà ed individuerà, in modo espresso, la durata dell'incarico, il compenso, i limiti, le attribuzioni, i ruoli, le funzioni, e le sue responsabilità e le relazioni con gli altri organi della Fondazione.

Per il Direttore Generale sarà prevista una adeguata tutela assicurativa per la responsabilità civile.

## **CAPO VI**

### **Del Collegio dei Revisori**

#### **ART. 19 - Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea degli "Amici della Fondazione Istituto delle Rosine", su proposta del Consiglio di Amministrazione ed è formato da tre componenti.

Il Presidente e un componente dovranno necessariamente essere iscritti al Registro dei Revisori Legali, il terzo, se non iscritto in tale registro, potrà essere scelto fra gli iscritti negli albi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Ordine degli Avvocati.

Il Collegio verifica, in occasione della predisposizione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo, la regolarità della contabilità della Fondazione.

Il Collegio dura in carica per quattro anni e i componenti possono essere rinominati. La nomina a revisore è incompatibile con qualsiasi altro incarico, anche professionale, o carica o funzione nella Fondazione.

Il Collegio, quale organo di controllo, dovrà:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) esprimere parere, quando richiesto, sulle proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri ed al Direttore Generale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I Revisori nominati in surrogazione durano in carica fino alla cessazione del mandato del Collegio.

## **CAPO VII**

### **Estinzione della Fondazione**

#### **ART. 20 - Estinzione**

La Fondazione può estinguersi ai sensi dell'art. 27 del Cod. Civ.

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto secondo le seguenti modalità, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale:

- 1) una somma di denaro e/o titoli fino all'ammontare di euro 100.000,00 (centomila) alla Congregazione Istituto Suore di S. Giuseppe di Torino, attualmente, con sede in Via Giovanni Giolitti n. 29 in Torino;
- 2) i beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti;
- 3) i beni mobili ed immobili rimasti saranno devoluti all'Ente ARCIDIOCESI di TORINO.


Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.


**ART. 21 - Norma finale**


Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.


**ALLEGATO "A" al presente STATUTO**














In originale firmato:  
Alessandro GIRAUDO  
Umberto ROMANO notaio.